



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FLORIDIA, D'ANGELO e PILLON

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2019

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di semplificazioni procedurali del sistema delle adozioni nazionali

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si interviene in materia di adozioni, in particolare su quelle nazionali, allo scopo di uniformare la procedura burocratica richiesta, abbreviare i tempi ad oggi prescritti ed agevolare, così, gli adottanti e gli adottati nella creazione di un nuovo nucleo familiare.

Il ricorso a tale istituto giuridico, a ben vedere, è dovuto a molteplici fattori, tra i quali la particolare sensibilità di alcune famiglie nel voler accogliere minorenni in stato di adottabilità o le crescenti difficoltà di procreazione di giovani coppie per via naturale e assistita.

In ogni caso, quello dell'adozione è un percorso affettivo e giudiziario lungo e impegnativo, aperto alle coppie di coniugi sposate da almeno tre anni, non separate, con eventualmente altri figli e che dimostrino la loro idoneità a educare e mantenere il minore.

I genitori adottivi, così, si preparano ad accogliere un bambino con un passato complesso alle spalle, spesso caratterizzato da conseguenze emotive spiacevoli e da una brusca rottura del legame con le precedenti figure di riferimento.

È importante, allora, che la coppia sviluppi una sottile sensibilità verso il minore che stanno per accogliere, senza lasciarsi prendere dallo sconforto se le aspettative non vengono sin da subito soddisfatte, per il fatto che quest'ultimo, non avendo mai avuto una famiglia, potrebbe di fatto essere intimorito da una circostanza emotiva fino a quel momento sconosciuta.

La costruzione di un rapporto fiduciario e di un conseguente corretto sviluppo affettivo

diventa perciò la base di partenza per riassestare la crescita psicologica dell'adottato.

Purtroppo, però, il percorso adottivo non sempre risulta agevole anche dal punto di vista burocratico, a partire dalle forti differenze pratiche esistenti nei 29 tribunali minori collocati sul tutto il territorio nazionale, in termini di documentazione richiesta alle coppie da allegare alla domanda di adozione.

Appare impensabile che uno Stato di diritto, tutore dei minori in cerca di famiglia, non utilizzi tutti gli strumenti in grado di permettere al minore di incontrare la famiglia più adatta alle sue esigenze di crescita e sviluppo psicofisico e che tale ricerca, quindi, non venga effettuata in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale.

La legge 28 marzo 2001, n. 149, se da un lato è riuscita a colmare numerosi vuoti normativi prima esistenti, dall'altro non ha previsto tempi certi per l'emissione del decreto di idoneità all'adozione, determinando una estenuante attesa per i coniugi che intendono adottare, perdendo tempo prezioso e ritardando il momento in cui potrebbe avere inizio l'affidamento preadottivo.

In base a quanto previsto dal contratto di Governo siglato dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, il presente disegno di legge, composto da quattro articoli, intende perciò semplificare il sistema procedurale delle adozioni nazionali, uniformando a livello statale la documentazione necessaria per la presentazione della domanda da parte di coloro che vogliono adottare, nonché garantire tempi certi per completare la fase di valutazione della loro idoneità.

In particolare, l'articolo 1 apporta delle modifiche all'articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, poiché abroga la parte relativa alla presentazione della medesima domanda e dell'annessa documentazione a più tribunali minorili; del tutto superfluo dopo l'istituzione di un'apposita banca dati nazionale, divenuta operativa con decreto del Ministero della giustizia 24 febbraio 2004, n. 91.

La medesima disposizione normativa elenca poi i documenti che devono essere presentati al momento della domanda da parte della coppia che intende adottare, prevede la perentorietà dei termini entro i quali

devono essere esperite le indagini dai servizi socio-assistenziali degli enti locali o associati ed indica, al contempo, i termini certi per l'emissione della relazione, con decreto motivato, sulla sussistenza o meno dei requisiti per adottare da parte del tribunale per i minorenni competente.

L'articolo 2 dispone l'istituzione di un contributo *una tantum* e la non applicazione delle disposizioni contenute nel disegno di legge ai procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore del medesimo, mentre gli articoli 3 e 4 prevedono rispettivamente la clausola d'invarianza finanziaria e l'entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 22 della legge
4 maggio 1983, n. 184)*

1. All'articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. La domanda di adozione, redatta in carta semplice, è valida per tre anni, al termine dei quali può essere rinnovata, è presentata presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui si trova l'ultima residenza di coloro che intendono adottare ed è corredata dai seguenti documenti: certificato di nascita dei richiedenti; stato di famiglia; certificato del medico di base che attesti la buona salute di entrambi i richiedenti; modello ISEE; certificato del casellario giudiziale e carichi pendenti dei richiedenti; dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante lo stato di coniugio della coppia; certificazione di sana costituzione psicofisica accertata da struttura

pubblica, da cui risulti l'esclusione di infezione tubercolare latente e del virus dell'immunodeficienza umana »;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le indagini, che sono avviate entro il termine di dieci giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 e si concludono entro e non oltre centoventi giorni, riguardano in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute e l'ambiente familiare dei richiedenti, nonché i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. Con provvedimento motivato, il termine di conclusione delle indagini può essere prorogato una sola volta e per non più di sessanta giorni »;

d) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-*bis*. Entro e non oltre il termine di conclusione delle indagini di cui al comma 4, i servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli e associati trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito all'attività svolta, una relazione riassuntiva delle medesime indagini.

4-*ter*. Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione di cui al comma 4-*bis*, sentiti coloro che intendono adottare, anche a mezzo di un giudice delegato, e disposti, se necessario, gli opportuni approfondimenti, emette, entro i successivi sessanta giorni, decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per adottare.

4-*quater*. Il decreto d'idoneità e l'annessa documentazione raccolta sono inseriti nella banca dati di cui all'articolo 40 della legge 28 marzo 2001, n. 149, entro dieci giorni dall'emissione da parte del tribunale per i minorenni. Il decreto d'idoneità ad adottare

ha efficacia di tre anni dalla pubblicazione nella banca dati »;

e) al comma 6, le parole: « gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, » sono soppresse.

Art. 2.

(Contributo una tantum per percorsi terapeutici o linguistici)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di erogazione e i criteri per la definizione dell'entità di un contributo *una tantum* fino a 3.000 euro in favore di coloro che intendono adottare, finalizzato a sostenere le spese di un percorso psicoterapeutico o linguistico del minore, ove ritenuti necessari, per l'intera durata del periodo dell'affidamento preadottivo.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai procedimenti di adozione già avviati alla data di entrata in vigore della medesima.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa nella misura massima di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 1° anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali di cui all'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00